



**XVIII ASSEMBLEA DIOCESANA DI AZIONE CATTOLICA
DIOCESI DI ROMA
FEBBRAIO 2024**

REGOLAMENTO PER LE ASSEMBLEE PARROCCHIALI DI AC

PREMESSA

Nel periodo tra il 1° ottobre 2023 e il 15 gennaio 2024 tutte le Associazioni parrocchiali sono tenute a svolgere l'Assemblea degli aderenti. Le Associazioni sono invitate a comunicare alla Presidenza diocesana, tramite la segreteria diocesana, la data dell'Assemblea.

L'Assemblea si riunisce per adempiere ai seguenti compiti:

- verificare il lavoro svolto nel triennio dall'Associazione parrocchiale;
- eleggere il Consiglio parrocchiale, secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

REGOLAMENTO

Art. 1

1. Il Consiglio dell'Associazione parrocchiale di AC viene eletto dall'Assemblea parrocchiale appositamente convocata dal Presidente a mezzo di apposito invito diretto ai singoli aderenti dell'AC parrocchiale contenente l'Ordine del giorno dell'Assemblea, nel quale dovrà essere indicato: "Elezione del Consiglio della Associazione parrocchiale di AC".
2. Qualora nella stessa Assemblea vengano anche eletti i delegati dell'Associazione all'Assemblea diocesana, l'Ordine del giorno dovrà anche indicare: "Elezione dei delegati all'Assemblea diocesana".
3. Qualora ciò non fosse possibile, per validi motivi, i delegati potranno, su delega dell'Assemblea, essere eletti dal Consiglio dell'Associazione. Per partecipare e votare all'Assemblea diocesana questi nominativi devono essere inviati alla Presidenza diocesana entro il 20 gennaio 2024.

Art. 2

Compongono l'assemblea parrocchiale e hanno diritto di voto tutti coloro che risultano regolarmente iscritti all'AC parrocchiale nella diocesi di Roma per l'anno 2022-2023 (al 30 settembre 2023) e che hanno già compiuto 14 anni al momento delle elezioni. L'ACR è rappresentata dagli educatori che risultano regolarmente iscritti all'AC per l'anno 2022-2023 (al 30 settembre 2023). Tutti gli aventi diritto al voto debbono essere indicati in un'apposita "Lista degli aventi diritto al voto".

Ciascuno degli aventi diritto al voto potrà esprimere le proprie preferenze per Adulti, Giovani e ACR.

Art. 3

Tutti gli aderenti, giovani e adulti, sono eleggibili se risultano regolarmente iscritti all'AC della diocesi di Roma per l'anno 2022-2023 (al 30 settembre 2023). Le liste dei candidati possono essere proposte dal Consiglio uscente sulla base delle indicazioni ricevute dai Settori e dall'articolazione.

I candidati devono firmare l'accettazione della propria candidatura.

Art. 4

1. Il Consiglio parrocchiale è composto dal Presidente parrocchiale, dai vicepresidenti (fino a due adulti e due giovani), dal responsabile ed eventualmente dal vice responsabile dell'ACR, dai Consiglieri parrocchiali eletti, dal segretario e dall'amministratore.
2. I membri del Consiglio durano in carica tre anni.
3. Il numero dei Consiglieri è variabile da 3 a 20 a seconda del numero dei componenti dell'Associazione da suddividere proporzionalmente tra i settori Adulti, giovani e l'articolazione ACR. Le associazioni con meno di 50 aderenti potranno eleggere fino a 6 Consiglieri; quelle da 50 a 100 aderenti potranno eleggere fino a 10 Consiglieri; da 101 a 150 aderenti fino a 13 Consiglieri; da 151 a 200 aderenti fino a 15 Consiglieri; da 201 a 250 aderenti fino a 18 Consiglieri; da 251 in su fino a 20 Consiglieri.
4. In ogni caso è opportuno facilitare la rappresentanza in Consiglio delle componenti che hanno minore consistenza.

Art. 5

Le Associazioni che mancano di uno o più settori e articolazione eleggono i Consiglieri dei settori e dell'articolazione esistenti.

Art. 6

Le elezioni debbono svolgersi a scrutinio segreto.

Art. 7

Sono eleggibili a consiglieri i soci che al momento delle elezioni hanno compiuto 16 anni. Per il Settore Giovani possono essere eletti i candidati che non abbiano più di 30 anni.

Art. 8

1. Il seggio elettorale è costituito da un Presidente e due scrutatori di cui uno funge da segretario, nominati dall'Assemblea dei soci e scelti tra i non candidati.
2. Il Presidente del seggio procede alla verifica della "Lista degli aventi diritto al voto" per accertare la qualifica di elettore, predispone l'urna per le votazioni ed assicura la segretezza del voto. Decide nel corso della votazione su ogni eventuale contestazione, d'intesa con gli altri componenti del seggio.
3. Al termine della votazione, dopo aver effettuato lo scrutinio delle schede, proclama il risultato e sottoscrive, con gli altri componenti del seggio, il verbale che trasmette alla Presidenza diocesana entro il 20 gennaio 2024 e al Parroco.

Art. 9

1. Il Consiglio parrocchiale è convocato dal più anziano di età degli eletti, entro 15 giorni dall'Assemblea parrocchiale elettiva, per formulare la proposta di nomina del Presidente parrocchiale al Parroco.

2. Il Consiglio procede, a scrutinio segreto, all'elezione del Presidente parrocchiale fermo restando che ogni consigliere elettore può esprimere da una a tre preferenze.
3. Viene proposto il candidato che raggiunge nelle prime due votazioni la maggioranza dei 2/3 dei membri del Consiglio. Nella terza votazione è sufficiente la maggioranza dei membri del Consiglio.
4. Del risultato elettorale ricevono immediatamente informazione interna il Consiglio parrocchiale e il Parroco.
5. Il Parroco, sentito il Vescovo ausiliare del settore territoriale di competenza, provvede alla nomina.
6. Qualora il Presidente eletto fosse già membro del Consiglio, dopo la nomina del Parroco, sarà sostituito dal primo dei non eletti del Settore di appartenenza.
7. In accordo con il Parroco, il Consiglio parrocchiale comunica all'Associazione ed alla comunità il nome del Presidente parrocchiale di AC per il triennio seguente.

Art.10

1. Il Presidente dell'Associazione parrocchiale di AC può ricoprire tale incarico al massimo per due mandati consecutivi. L'eccezione di un terzo mandato consecutivo ai primi due è ammessa soltanto per gravi motivi.
2. In tal caso la decisione deve essere presa dal Consiglio dell'Associazione parrocchiale e ratificata dalla Presidenza diocesana.

Art.11

1. In una riunione apposita, successiva alla nomina del Presidente e da questi convocata, il Consiglio parrocchiale elegge i vicepresidenti, il responsabile ed eventualmente il vice responsabile ACR, su proposta del Consiglio stesso, e il segretario e l'amministratore, su proposta del Presidente.
2. Può altresì eleggere incaricati di particolari attività o movimenti all'interno dell'Associazione.

Art.12

Gli incarichi associativi possono essere ricoperti da soci anche non facenti parte del Consiglio parrocchiale.

Art.13

Alle Associazioni che non sono state in grado di svolgere l'Assemblea ed eleggere il Consiglio parrocchiale può esser consentito, dalla Presidenza diocesana, di inviare alla Assemblea diocesana un solo rappresentante.

Art.14

In caso di difficoltà di interpretazione o di applicazione di questo regolamento, i Presidenti delle associazioni parrocchiali possono consultare, in tempo utile, il Presidente diocesano.

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI DELEGATI ALL'ASSEMBLEA DIOCESANA ELETTIVA

Art. 1

Indizione dell'Assemblea diocesana elettiva

È indetta una Assemblea diocesana elettiva per il mese di febbraio 2024, per il rinnovo delle cariche statutarie.

Art. 2

Membri di diritto

I Presidenti parrocchiali sono membri di diritto dell'Assemblea diocesana.

Art. 3

Membri eletti dalle Assemblee parrocchiali

1. I Membri elettivi dell'Assemblea diocesana sono eletti dalle Assemblee parrocchiali convocate per il rinnovo delle cariche associative. L'Assemblea parrocchiale può delegare l'elezione dei delegati al Consiglio parrocchiale.
2. Qualora per impedimenti oggettivi non sia possibile riunire l'Assemblea parrocchiale, i delegati diocesani sono eletti dal Consiglio parrocchiale anche in assenza della delega di cui al comma precedente, secondo le norme previste dall' art. 5, secondo comma, del Regolamento dell'Assemblea Diocesana.
3. Ogni associazione parrocchiale è rappresentata nell'Assemblea diocesana elettiva dal suo Presidente e da un delegato per ogni Settore o articolazione dell'associazione parrocchiale (Adulti, Giovani, ACR) effettivamente costituita e presente nell'Associazione.
4. Sono eleggibili a delegati all'assemblea diocesana tutti gli aderenti regolarmente iscritti all'AC per l'anno 2022-2023 (al 30 settembre 2023) e che abbiano compiuto 14 anni al momento delle elezioni.
5. Oltre a tali delegati, ad ogni associazione parrocchiale spettano ulteriori due delegati se l'associazione ha più di 80 soci; se l'associazione ha più di 120 soci, ulteriori 3 più quelli di cui al punto 3; se l'associazione ha più di 160 soci ulteriori 4 più quelli di cui al punto 3.
6. Nella scelta di tali ulteriori delegati, deve essere mantenuta una equa rappresentanza di Adulti, Giovani, ACR e movimenti.
7. Per gli aderenti al gruppo diocesano si applicano le stesse norme delle assemblee parrocchiali.

Art. 4

Membri in rappresentanza dei Movimenti

1. Il Movimento Studenti di Azione Cattolica (MSAC) e il Movimento Lavoratori di Azione Cattolica (MLAC) sono rappresentati all'Assemblea ciascuno da 3 delegati.
2. La Federazione Universitaria Cattolica Italiana (FUCI), il Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale (MEIC) e il Movimento di Impegno Educativo di AC (MIEAC) sono rappresentati all'Assemblea ciascuno da un delegato.

Art. 5

Sostituzione di rappresentanti delle Associazioni parrocchiali

La sostituzione dei delegati delle associazioni parrocchiali, il cui nome sia già stato comunicato alla Segreteria diocesana, può avvenire entro il 15 febbraio 2024 mediante comunicazione con apposito modulo da restituire firmato dal presidente parrocchiale e sottoscritto dal delegato da sostituire e dal delegato che sostituisce, o presso la sede del centro diocesano o inviato con posta elettronica all'indirizzo segreteria@acroma.it. Dopo tale data sarà possibile sostituire i rappresentanti presentando l'apposito modulo direttamente al momento dell'accreditamento presso il tavolo per la verifica dei poteri. Tale sostituzione è ammessa soltanto in caso di grave impedimento e sempre dietro presentazione della delega. Il delegato deve appartenere allo stesso settore, articolazione o movimento di cui fa parte il delegato che sostituisce. Non è ammessa la sostituzione di un numero di rappresentanti superiore alla metà di quello assegnato a ciascuna associazione parrocchiale. Il delegato non può a sua volta rilasciare delega ad altri. Non è ammesso il diritto al doppio voto.

Art. 6

Altre norme applicabili

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono, in quanto applicabili, le norme relative all'Assemblea diocesana ordinaria.